



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1831

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia.

Il giorno **22 Novembre 2019** ad ore **12:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

La modifica all'ordinamento finanziario statutario recata dalla legge n. 190/2014, che ha recepito i contenuti del cosiddetto “Patto di garanzia” - siglato il 15 ottobre 2014 tra la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e lo Stato – ha introdotto quale elemento innovativo nella regolazione dei rapporti finanziari tra le predette autonomie del Trentino-Alto Adige e lo Stato il riferimento al sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province, dagli enti locali, dai relativi enti e organismi strumentali, pubblici e privati, dalle aziende sanitarie, dalle Università, dalle Camere di Commercio e dagli altri organismi ad ordinamento regionale e provinciale finanziati in via ordinaria dalla Regione e dalle Province.

Il predetto modello prevede che gli enti del sistema territoriale di ciascuna Provincia garantiscano un concorso complessivo unitario agli obiettivi di finanza pubblica, concorso quantificato nell'ambito del Patto di garanzia recepito dalla predetta Legge n. 190/2014, che ha individuato anche i criteri per il relativo aggiornamento. Si tratta di una forma di responsabilità solidale del sistema territoriale provinciale integrato verso lo Stato nell'ambito del quale la Provincia assume il ruolo di garante.

In tale contesto il comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto prevede una clausola di esaustività riguardo agli oneri posti a carico del sistema territoriale integrato che sottrae gli enti che lo compongono alle disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti e riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal nuovo ordinamento finanziario statutario. Peraltro, la clausola di esaustività trova applicazione in quanto la Provincia adotta per sé e per gli altri enti del sistema autonome misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa idonee ad assicurare, con riferimento al sistema medesimo, il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle Amministrazioni pubbliche previsto a livello nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. In merito, il “Patto di garanzia” ha confermato, rafforzandolo, un modello già introdotto nell'ordinamento statutario a seguito dell'Accordo di Milano del 2009 e recepito nell'impianto normativo provinciale con l'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010, che prevede l'emanazione di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali sia per il garantire il concorso dei medesimi soggetti agli obiettivi di finanza pubblica, che per la razionalizzazione e il contenimento di specifiche voci di spesa.

Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dall'ordinamento statutario rende necessario delineare politiche di entrata e di spesa con effetti anche sugli enti del sistema territoriale provinciale integrato e sui comportamenti e sulle scelte gestionali degli stessi, finalizzate al perseguimento del predetto obiettivo. Ciò suggerisce di fissare misure di contenimento in continuità con l'impostazione già ad oggi adottata anche per i prossimi esercizi, posto che l'individuazione di ulteriori azioni e obiettivi deve tenere conto delle *mission* degli enti e della riorganizzazione e del riassetto degli stessi in corso.

Al riguardo, va infatti segnalato il processo in corso di riorganizzazione e efficientamento del sistema pubblico provinciale con particolare riferimento alle società.

Nello specifico, queste ultime risultano interessate da un processo di riassetto, secondo le linee guida approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1909 del 2 novembre 2015 informate a principi di aggregazione per “poli” specializzati o tematici, di specializzazione, di dismissione di rami di attività in aree già aperte al mercato, al processo per conseguire l'omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale, che coinvolge anche il

personale delle fondazioni diverse da quelle della ricerca, attraverso un contratto unico di primo livello.

In attuazione di queste linee guida sono stati approvati, il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016” (deliberazione della Giunta provinciale n. 542/2016) e, da ultimo, il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2018-2020” adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 514 di data 12 aprile 2019. Quest’ultimo si presenta come un aggiornamento del Programma per la riorganizzazione approvato nel 2016 e si pone il duplice obiettivo di individuare le azioni non ancora attuate, procedendo ad una loro conferma o riformulazione sulla base di novità di contesto o di esigenze sopravvenute e di prefigurare nuove azioni da perseguire, pur sempre secondo le linee guida fornite con deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015.

A tal fine, il programma ha previsto inoltre la nomina di una Commissione tecnica incaricata di procedere alla valutazione dell’assetto delle partecipazioni societarie provinciali realizzato in esito alle azioni di riordino e razionalizzazione già intraprese e di valutare per specifici ambiti le ulteriori azioni da intraprendere. In esito ai lavori della Commissione tecnica, nominata con deliberazione n. 646 di data 13 maggio 2019, sarà valutata l’eventuale integrazione del “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il 2018 – 2020”, con la definizione degli ulteriori passi nel processo di revisione e razionalizzazione delle partecipazioni provinciali.

La progressiva attuazione del Programma di riorganizzazione pone le basi per l’individuazione di migliori indicatori di performance, sia di carattere operativo che economico-finanziario, da utilizzare per l’assegnazione di obiettivi specifici a ciascuna società. In tale contesto con il supporto del Centro Servizi Condivisi sono già stati individuati, in via sperimentale dall’esercizio 2018, specifici indicatori, che potranno essere integrati e modificati in relazione al processo di riorganizzazione delle società provinciali e alle valutazioni della Commissione tecnica sulle società. Il sistema degli indicatori rappresenta uno strumento che a regime potrà essere utilizzato per migliorare i processi volti alla responsabilizzazione delle società nel conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, all’affidamento diretto di funzioni a società qualificabili come *in house*, alla valutazione della adeguatezza degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nonché per il miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia nell’utilizzo delle risorse pubbliche in coerenza con i principi generali “di buona amministrazione” che diventano ancora più pregnanti in una fase di «non crescita» della finanza pubblica provinciale.

Per quanto attiene alle Fondazioni di ricerca viene confermato l’obiettivo del perseguimento di sinergie operative. Ulteriore obiettivo prioritario di tutte le fondazioni, tenuto conto del quadro delle dotazioni finanziarie previsto dal bilancio provinciale, è rappresentato dal miglioramento delle performance di acquisizione di fonti di finanziamento esterne alla Provincia.

Per gli enti pubblici strumentali l’approvazione della l. p. n. 13 del 2017 ha definito, a decorrere dal 2019, un nuovo modello per il sistema museale trentino orientato, attraverso il perseguimento di una programmazione e la promozione integrata e coordinata delle attività museali, all’ottimizzazione delle risorse disponibili e al miglioramento dell’offerta museale. Ai fini della razionalizzazione della spesa, la medesima legge prevede inoltre lo svolgimento in capo alla Provincia dei compiti e delle attività di carattere trasversale volti a supportare la *mission* dei musei, che si è concretizzata, tra l’altro, con il trasferimento dall’1 gennaio 2019 del personale dai musei alla Provincia e con l’approvazione di uno specifico piano operativo per l’espletamento delle funzioni trasversali.

Fino alla conclusione dei processi sopra illustrati, tenuto conto del quadro finanziario statutario in precedenza rappresentato, risulta necessario per la Provincia confermare nei confronti degli enti strumentali, oltre che delle agenzie, misure di razionalizzazione e contenimento della spesa così come previsto dal comma 4 dell’articolo 79 dello Statuto che vengono previste in via continuativa a decorrere dal 2020.

Le direttive proposte, peraltro, come negli anni precedenti, attengono anche ad ulteriori aspetti previsti dalla disciplina provinciale di riferimento dei singoli comparti. In particolare per quanto riguarda le agenzie e gli enti pubblici strumentali l'articolo 7, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 4/2004, prevede l'emanazione di direttive che attengono in via generale alla formazione dei bilanci di previsione, mentre relativamente alle fondazioni e alle società controllate il comma 11 bis del medesimo articolo dispone l'adozione di direttive afferenti l'impostazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria. Le medesime disposizioni normative estendono inoltre l'oggetto delle direttive anche ad aspetti gestionali aventi riflessi finanziari.

Per le società controllate il riferimento va anche all'articolo 18 della legge provinciale n. 1/2005 il quale prevede la possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una "logica di gruppo" in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel ruolo di capogruppo e, dall'altro, a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi delle manovre di finanza pubblica provinciale. Le direttive di cui si propone l'approvazione tengono altresì conto degli adempimenti posti in capo alle società dai provvedimenti attuativi delle disposizioni provinciali (art. 7 della l.p. n. 19/2016) che hanno recepito il contenuto del d.lgs. n. 175/2016, al fine di ricondurre in un unico atto tutti gli adempimenti a carico delle società controllate.

Con il presente provvedimento si propone quindi l'adozione:

- delle direttive per la definizione dei bilanci degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia (allegato A);
- delle direttive per l'impostazione del bilancio previsionale delle fondazioni della Provincia (allegato B);
- di direttive alle società controllate dalla Provincia (allegato C);

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive per la definizione dei bilanci degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare le direttive per l'impostazione del bilancio previsionale delle fondazioni di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare le direttive per le società controllate dalla Provincia di cui all'allegato C) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di rinviare a separato provvedimento l'adozione delle direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010.

Adunanza chiusa ad ore 13:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

002 Allegato B)

003 Allegato C)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato parte integrante

Allegato A) Enti e Agenzie

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA PROVINCIA.

Le agenzie e gli enti interessati dall'applicazione delle presenti direttive sono i seguenti:

- Agenzia del lavoro,
- Agenzia per la depurazione,
- Agenzia provinciale delle foreste demaniali,
- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente,
- Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa,
- Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura,
- Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche,
- Istituto di statistica della Provincia di Trento (ISPAT),
- Cassa provinciale antincendi,
- Istituto cimbri,
- Istituto culturale ladino,
- Istituto mocheno,
- Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (I.P.R.A.S.E),
- Museo delle scienze,
- Museo degli usi e costumi della gente trentina,
- Museo d'arte moderna e contemporanea (MART),
- Museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali",
- Opera Universitaria,
- Parco Adamello – Brenta,
- Parco Paneveggio – Pale di S. Martino,
- Centro Servizi culturali S. Chiara.

Si precisa peraltro che:

l'Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura applica le direttive di cui ai successivi paragrafi limitatamente alle attività per le quali viene redatto il bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 9 dell'atto organizzativo della medesima Agenzia approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 981 di data 23 giugno 2017.

1. Entrate degli enti e delle agenzie

- a) I trasferimenti provinciali devono essere iscritti in bilancio in misura corrispondente alle somme stanziare sul bilancio della Provincia.
- b) Per le entrate da tariffe, corrispettivi e canoni, gli enti e le agenzie tengono conto delle specifiche indicazioni assunte dalla Giunta provinciale nei singoli settori di intervento. Qualora l'ente o l'agenzia intendesse proporre incrementi tariffari che devono essere approvati dalla Giunta provinciale, lo stesso dovrà preventivamente sottoporre la proposta al tavolo tariffe istituito presso la Provincia.
- c) Non possono essere previste entrate per il ricorso a operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

2. Spese degli enti e delle agenzie

b) Spesa per l'acquisto di beni e servizi

A decorrere dall'anno 2020 la spesa per ciascun esercizio del bilancio relativa all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento quali - utenze e canoni, locazioni (utilizzo beni di terzi), spese condominiali, vigilanza e pulizia (servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente), sistemi informativi, giornali, riviste e pubblicazioni, altri beni di consumo, formazione ed addestramento del personale, manutenzione ordinaria e riparazioni, servizi amministrativi, prestazioni professionali e specialistiche e altri servizi – unitamente alle altre spese di funzionamento quali le assicurazioni, non può superare il volume complessivo della medesima spesa del 2019. Dai predetti limiti sono esclusi gli acquisti di beni e servizi afferenti specificatamente l'attività istituzionale e quelli relativi all'attività commerciale. Il confronto dovrà essere effettuato fra dati omogenei pertanto nella determinazione della spesa l'ente o l'agenzia può escludere le spese una tantum ovvero quelle relative alla gestione di nuove strutture.

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

A decorrere dall'anno 2020, gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo su ciascun esercizio del bilancio (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

c) Razionalizzazione e contenimento delle spese di natura discrezionale

A decorrere dall'anno 2020, per ciascun esercizio del bilancio, le spese discrezionali afferenti i servizi generali quali le spese per mostre, convegni, manifestazioni, sponsorizzazioni, pubblicazioni, iniziative di comunicazioni, spese di rappresentanza, ecc., devono essere autorizzate in misura non superiore al 30% del corrispondente valore medio del triennio 2008-2010. Dall'applicazione delle presenti direttive restano escluse le spese sostenute per attività di ricerca.

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea.

Il Centro Servizi culturali S. Chiara, tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di determinare i dati contabili afferenti agli esercizi pregressi con riferimento alle spese in esame dovrà autorizzare le spese in misura non superiore al 90% della media 2013-2014.

d) Spese per il personale

- Per quanto riguarda le disposizioni relative al personale gli Enti e le Agenzie rispettano le specifiche direttive definite dalla Giunta provinciale in materia di personale e di contratti di collaborazione.
- In allegato al rendiconto le agenzie e gli enti devono riportare i dati riferiti al numero di dipendenti (espresso in unità fisiche) alla data del 31 dicembre distintamente per tipologia di contratto (pubblico o privato) e per durata dello stesso (tempo determinato o indeterminato). Deve inoltre essere data evidenza del personale messo a disposizione o comandato da altri enti e presso altri enti, nonché dei contratti di collaborazione.

e) Compensi ai componenti degli organi di enti e agenzie

Nella determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi degli enti e agenzie, le agenzie e gli enti medesimi sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 del 2010, come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 2015, e relativamente al Centro Servizi culturali S. Chiara le deliberazioni n. 1764 del 2011 e n. 1372 del 2015.

f) Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili

A decorrere dall'anno 2020 gli enti pubblici strumentali possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4 bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività dell'ente previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra questi enti e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013 nonché le locazioni interamente coperte con entrate da tariffe o con entrate provenienti da soggetti diversi dalla Provincia. In particolare gli enti perseguono l'obiettivo di riduzione della spesa per i canoni di locazione, sia in fase di rinnovo dei contratti che attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti di locazione in essere. Trova in ogni caso applicazione l'art. 3 comma 6 bis della l.p. n. 10 del 2012.

Per le agenzie trova applicazione quanto previsto per la Provincia dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010.

g) Spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture

A decorrere dall'anno 2020, la spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture o di strutture rinnovate, in quanto non più funzionali, e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012.

Dal limite risultano esclusi gli acquisti di arredi effettuati per la sostituzione di beni necessari all'attività core e l'acquisto di autovetture in sostituzione di quelle necessarie per l'attività di pertinenza e che abbiano caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle del mezzo sostituito.

Nel caso in cui l'ente o l'agenzia nel triennio 2010-2012 abbia sostenuto una spesa riferita alle fattispecie in esame inferiore a 10 mila euro può procedere ad effettuare acquisti nei

limiti di tale importo (10 mila euro).

Il Centro Servizi culturali S. Chiara, tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di determinare i dati contabili afferenti agli esercizi pregressi, con riferimento alle spese in esame dovrà autorizzare le spese in misura non superiore al 90% della media 2013-2014 ferme restando le precisazioni di cui ai primi tre paragrafi del presente punto.

Ai fini delle presenti direttive per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al sistema gestionale "Mercurio"- categoria merceologica "Mobili".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture "i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente".

h) Affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi

Per le Agenzie trovano applicazione le procedure vigenti per le strutture organizzative della Provincia.

Alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/90 gli enti strumentali della Provincia sono tenuti a rivolgersi ad APAC per l'espletamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, quando gli interventi sono finanziati dalla Provincia.

Ai sensi del citato articolo 36 ter 1, per le acquisizioni di servizi e di forniture, gli enti strumentali devono utilizzare le convenzioni attivate da APAC secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Quando non sono tenuti ad utilizzare le suddette convenzioni, gli enti strumentali della Provincia acquisiscono servizi e forniture mediante acquisti sul mercato elettronico gestito da APAC (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni dettate dal citato articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, gli enti strumentali:

A) per i lavori:

- espletano in autonomia le procedure di affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della l.p. n. 9 del 2013 e dall'art. 33.1 della l.p. n. 26 del 1993, nel rispetto della normativa vigente;
- ricorrono ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

B) per i servizi e le forniture:

- utilizzano in autonomia le convenzioni attivate da APAC per le acquisizioni di servizi e di forniture secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/90;
- quando non sono tenuti ad utilizzare le suddette convenzioni, acquisiscono servizi e forniture mediante acquisti sul mercato elettronico provinciale (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi su tale mercato,

mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a.;

- qualora tali strumenti non siano utilizzabili, per l'espletamento delle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono tenuti a rivolgersi ad APAC, salvo deroga comunicata da quest'ultima in relazione alle proprie esigenze organizzative che può riguardare anche gare afferenti interventi finanziati dalla Provincia; per importi di affidamento inferiori alla soglia comunitaria gli enti procedono in autonomia nel rispetto della normativa vigente.

In relazione alla necessità da parte di APAC di pianificare i quantitativi di fabbisogno di servizi e forniture per approntare le convenzioni, ciascun ente e agenzia ha l'obbligo, per i beni e servizi individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

3. Utilizzo degli strumenti di sistema e altri progetti trasversali

- Gli enti e le agenzie adottano le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A., a Trentino Digitale S.p.A., all'Agenzia provinciale per le opere pubbliche oltre che all'Agenzia per gli appalti e i contratti;
- resta ferma la vincolatività per gli enti dell'implementazione degli interventi di carattere trasversale previsti dal Programma di gestione della Provincia (tra i quali il data center unico provinciale, Pitre, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, l'utilizzo intensivo della posta elettronica certificata-PEC, la fatturazione elettronica), oltre ai progetti afferenti i pagamenti elettronici, i servizi on line e il sistema di autenticazione con CPS/tessera sanitaria e SPID (sistema pubblico di identità digitale), la cui implementazione da parte degli enti è da considerarsi vincolante. Le modalità per l'implementazione verranno definite congiuntamente alla struttura provinciale responsabile del progetto trasversale e al dipartimento di riferimento dell'ente.

4. Ulteriori disposizioni in materia di spese degli enti e delle agenzie

- Nell'allocazione delle risorse dovranno essere rispettati i vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti assegnati dalla Provincia concessi con specifiche finalità previste nei provvedimenti di assegnazione dei medesimi. A tale fine dovranno essere predisposti i prospetti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2373 di data 21 settembre 2001;
- I finanziamenti concessi dalla Provincia per spese di investimento dovranno essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.

5. Bilancio e strumenti di programmazione delle agenzie e degli enti strumentali

Gli enti e le agenzie in contabilità finanziaria applicano la disciplina provinciale di recepimento del d.lgs. n. 118/2011 adottata dalla Provincia con legge 9 dicembre 2015 n. 18 e ss.mm.. Conseguentemente il bilancio di previsione è redatto secondo quanto previsto dalla predetta disciplina e corredato degli strumenti di programmazione previsti dalla stessa. Al riguardo il riferimento è agli articoli 78 bis1 e 78 bis2 della legge provinciale di contabilità.

In particolare si evidenzia come le agenzie e gli enti, unitamente al bilancio di previsione

debbano adottare un piano di attività triennale – ovvero annuale per le Agenzie nei casi previsti dalla predetta disciplina – soggetti all'approvazione della Giunta provinciale. Gli enti e le agenzie devono inoltre approvare un bilancio gestionale non soggetto all'approvazione della Giunta provinciale, ma che deve comunque essere trasmesso alla Provincia unitamente al bilancio di previsione e all'assestamento.

Sono altresì soggetti all'approvazione della Giunta provinciale l'assestamento e le variazioni del bilancio con l'esclusione di quelle previste dall'articolo 27 della legge provinciale di contabilità nonché il rendiconto.

Gli enti pubblici strumentali che adottano la contabilità civilistica, adottano unitamente al budget economico triennale, un piano di attività di durata equivalente, entrambi soggetti all'approvazione della Giunta provinciale. Sono inoltre soggetti ad approvazione della Giunta provinciale le variazioni al budget economico che saranno eventualmente individuate dalla Giunta provinciale stessa, nonché il bilancio d'esercizio.

L'approvazione da parte della Giunta provinciale dei predetti documenti ne integra l'efficacia.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 78 bis1 della legge di contabilità nonché del comma 4 bis dell'articolo 78 bis 2, se i bilanci e gli assestamenti delle agenzie e degli enti pubblici strumentali che adottano la contabilità finanziaria ovvero se i documenti contabili degli enti che adottano la contabilità civilistica prevedono l'utilizzo di stanziamenti autorizzati dalla legge provinciale di bilancio, dall'assestamento di bilancio o dalle leggi di stabilità provinciali, la loro approvazione da parte della Giunta provinciale può essere disposta solo dopo che queste leggi sono state approvate dal Consiglio provinciale. Dalla data di approvazione da parte del Consiglio provinciale decorrono anche i termini eventualmente previsti per i provvedimenti di approvazione della Giunta provinciale. In base a quanto disposto dall'articolo 32 della L.P. n. 3 del 2006, e dall'articolo 33 comma 2 tali termini sono fissati in 30 giorni.

Il comma 6 del medesimo articolo 78 bis 1, richiamato anche dal comma 4 bis dell'art. 78 bis 2, prevede altresì che nei casi indicati dal comma 5 la Giunta provinciale può stabilire modalità e limiti per la gestione delle entrate e delle spese previste dai bilanci e dagli assestamenti delle agenzie e degli enti in contabilità finanziaria e dai corrispondenti documenti degli enti in contabilità civilistica presentati alla Provincia per la successiva approvazione.

Conseguentemente con il presente provvedimento si dispone che, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta provinciale dei bilanci di previsione e dei corrispondenti documenti degli enti in contabilità civilistica, le agenzie e gli enti pubblici strumentali possono provvedere alla gestione delle entrate e delle spese nei limiti del 70% di quanto previsto nel bilancio con esclusione, per le spese, di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, che quindi possono essere assunte per l'intero importo. Lo stesso limite intercorre per le entrate e le spese iscritte in sede di assestamento.

6. Equilibri di bilancio

- Fermi restando gli equilibri di bilancio previsti dal d.lgs. n. 118/2011 gli enti e le agenzie possono applicare al bilancio di previsione l'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, prima dell'approvazione del rendiconto, solo ed esclusivamente per la quota derivante da risorse vincolate;

Al fine di perseguire un ottimale e tempestivo impiego delle risorse del bilancio

provinciale, le Agenzie sono tenute a restituire alla Provincia l'avanzo di amministrazione della gestione.

A tale fine le Agenzie, in sede di assestamento del bilancio iscrivono l'avanzo risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, al netto delle quote accantonate nei fondi obbligatori ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, in un apposito capitolo di spesa ai fini della restituzione alla Provincia, salvo diversa indicazione della Provincia medesima, tenuto conto che, per le quote di avanzo vincolato afferenti trasferimenti provinciali, la restituzione alla Provincia equivale al rispetto del vincolo di destinazione.

Peraltro, in relazione alle manovre annuali della Provincia le Agenzie provvedono, entro il 15 ottobre di ciascun anno, ad una stima del presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio in corso, comunicandone gli esiti alla Provincia – Ufficio per il controllo legale dei conti. Conseguentemente già in tale sede può essere previsto che una quota di avanzo dell'Agenzia debba essere restituita alla Provincia.

- Gli enti e le agenzie possano attivare anticipazioni di cassa, da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa, per un importo non superiore a quello comunicato dalla Provincia.

7. Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza e diritto di informativa e di accesso dei consiglieri provinciali

- Le Agenzie provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2014, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e di quanto stabilito dalla Tabella "Programmazione della Trasparenza" allegata alla Sezione Trasparenza, che costituisce parte integrante del Piano provinciale per la prevenzione della corruzione approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 83 del 31 gennaio 2019 che verrà approvato dalla Giunta provinciale entro il 31 gennaio 2020 nonché dalle indicazioni trasmesse dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza.
- Gli Enti pubblici provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza e alla trattazione delle domande di accesso ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2014 e del d.lgs. n. 33 del 2013, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1033 del 2017 e alle eventuali indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza. Gli enti provvedono altresì a pubblicare sul proprio sito istituzionale le direttive della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.
- Al fine di uniformare i comportamenti in ordine alle richieste di informativa presentate dai Consiglieri provinciali, le agenzie e gli enti applicano quanto sarà previsto dalla circolare in materia che sarà adottata dalla struttura provinciale competente in materia di accesso dei consiglieri entro il 31 dicembre 2019. Fino all'adozione della nuova circolare rimane valido quanto previsto dalla circolare prot. n. 586495 del 7 novembre 2016, nonché dalle eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla medesima struttura.
- Ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011 le agenzie e gli enti provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti dei bilanci di previsione/budget economici e dei bilanci consuntivi/bilanci di esercizio.

8. Indicazioni generali riferite in particolare al monitoraggio circa il rispetto delle direttive e degli equilibri finanziari

Lo Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti del sistema

territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

Le presenti direttive declinano nei confronti degli enti e delle agenzie tali modalità attraverso specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa il cui perseguimento formerà oggetto di verifica da parte della Provincia stessa. Resta fermo che la Provincia intende altresì proseguire nelle analisi della gestione finanziaria/economico-patrimoniale dei medesimi soggetti.

Ciò premesso:

- Il bilancio di previsione degli enti e delle agenzie deve risultare conforme alle presenti direttive.
- La conformità dei bilanci degli enti e delle agenzie alle presenti direttive deve essere garantita oltre che in sede di bilancio di previsione anche in sede di eventuali ulteriori variazioni.
- Il bilancio di previsione deve essere corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti attestante la conformità alle presenti direttive. Analoga relazione dovrà accompagnare il provvedimento di assestamento del bilancio.
- I bilanci di previsione, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, devono essere trasmessi alla Giunta provinciale entro 10 giorni dall'adozione, ai fini della relativa approvazione. Analoga disposizione vale per i provvedimenti di assestamento dei bilanci.
- La Giunta provinciale, in caso di difformità rispetto alle presenti direttive, rinvia i bilanci di previsione o i provvedimenti di assestamento all'ente o all'agenzia interessata per il riesame.
- Gli amministratori degli enti e delle agenzie rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione al rendiconto dovranno dare conto del rispetto delle stesse.
- I revisori dei conti devono vigilare sul rispetto delle direttive, effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici, e nella relazione al rendiconto devono dare evidenza dell'avvenuto rispetto delle stesse.
- Nel corso dell'anno, la struttura dell'ente o dell'agenzia competente alla gestione del bilancio provvede al monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente o dell'agenzia medesima e del rispetto delle presenti direttive. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere situazioni di squilibrio o di mancato rispetto delle direttive, la stessa struttura dovrà documentarne le cause determinanti e proporre ai competenti organi dell'ente o dell'agenzia le azioni e i provvedimenti necessari per il rientro da tale situazione. Delle situazioni in esame dovrà essere informato anche il collegio dei revisori dei conti a cui compete la verifica dell'adozione, da parte degli organi competenti, degli interventi per il rientro dalla situazione di squilibrio o di inadempimento delle direttive. In particolare l'agenzia o l'ente effettua una verifica alla data del 30 settembre, trasmettendone gli esiti, qualora dovessero emergere situazioni di squilibrio o di mancato rispetto delle direttive, con l'evidenza delle azioni e dei provvedimenti necessari per il rientro da tale situazione oltre che al collegio dei revisori dei conti anche alla struttura provinciale competente e all'Ufficio per il controllo legale dei conti della Provincia.
- Entro il 30 settembre, inoltre, l'organo di amministrazione dell'ente o dell'agenzia provvede a trasmettere alla struttura della Provincia competente con riferimento all'ente o all'agenzia una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma di attività.
- In relazione alla disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio la Provincia deve effettuare con i propri enti strumentali la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31 dicembre; tale verifica deve essere asseverata dai rispettivi

organi di revisione. Considerato che gli esiti della verifica devono essere riportati nella relazione sulla gestione al rendiconto della Provincia da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con specifica nota saranno impartite le istruzioni necessarie per lo svolgimento della predetta attività nel rispetto di tale termine.

- Al fine di consentire la redazione, da parte della Provincia, del rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali, nonché del bilancio consolidato – ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 118/2011 come recepita dalla normativa provinciale di contabilità – le agenzie si attengono alle indicazioni fornite dalla Provincia circa i dati e le informazioni da trasmettere nonché in merito alle tempistiche di trasmissione.
- Al fine di consentire la redazione, da parte della Provincia, del bilancio consolidato – ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 118/2011 come recepita dalla normativa provinciale di contabilità – le agenzie (già comprese nel rendiconto consolidato) e gli enti che risultassero inclusi nel perimetro di consolidamento trasmettono i dati e le informazioni necessarie alla Provincia - Ufficio per il controllo legale dei conti con le modalità e le tempistiche indicate nelle specifiche direttive in materia impartite dal Servizio per il coordinamento della finanza degli Enti del Sistema finanziario pubblico provinciale che prevedono l'alimentazione dell'apposito sistema informativo predisposto dalla Provincia.
- Per quanto attiene alla verifica del rispetto delle direttive, i confronti tra le grandezze finanziarie andranno effettuati con dati omogenei, in particolare:
 - ✓ se la verifica riguarda il bilancio di previsione, tra stanziamenti attuali e stanziamenti definitivi del periodo precedente al netto su ciascuno degli esercizi delle somme accantonate sul fondo pluriennale vincolato in quanto reimputate sugli esercizi successivi;
 - ✓ se la verifica riguarda il rendiconto, tra impegni di spesa la cui esigibilità ricade nell'anno di riferimento riferiti sia agli stanziamenti di competenza che a quelli finanziati con fondo pluriennale vincolato.

In entrambi i casi, il valore degli indicatori dovrà essere calcolato con riferimento alla sola gestione di competenza; è pertanto esclusa, l'analisi riferita alla gestione dei residui.

Allegato parte integrante

Allegato B) Fondazioni

DIRETTIVE PER L'IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE DELLE FONDAZIONI

Le Fondazioni della Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti:

- Fondazione Edmund Mach,
- Fondazione Bruno Kessler,
- Fondazione Museo storico,
- Fondazione Trentina Alcide Degasperi,
- Fondazione Franco Demarchi.

Le Fondazioni della Provincia sono tenute ad assicurare il rispetto degli impegni già assunti nell'ambito degli Accordi di programma vigenti.

Tenuto conto della progressiva riduzione dei finanziamenti provinciali le fondazioni devono informare la propria attività al miglioramento delle performance di acquisizione di fonti di finanziamento esterne alla Provincia. Le fondazioni della ricerca proseguono altresì nel perseguimento degli obiettivi di condivisione della gestione delle funzioni comuni, nonché nella promozione di azioni comuni nell'ottica di efficientamento della spesa, compresa quella di investimento.

Dal 2020 le fondazioni sono tenute ad impostare i propri bilanci iscrivendo un volume di trasferimenti provinciali in misura corrispondente alle somme stanziato sul bilancio della Provincia, e a garantire:

1. un ammontare dei costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività istituzionale quale ad esempio l'attività di ricerca, didattica...) diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2019. Il confronto dovrà essere effettuato fra dati omogenei pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la fondazione può escludere le spese una tantum.
2. con riferimento alla spesa per il personale e collaborazioni, il rispetto delle specifiche direttive definite dalla Giunta provinciale in materia di personale e di contratti di collaborazione;
3. una riduzione delle spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'articolo 39 sexies della legge provinciale n. 23/1990 di almeno il 65% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009;
4. una riduzione del 70% rispetto al valore medio del triennio 2008-2010 delle spese di natura discrezionale afferenti le seguenti tipologie: mostre e relativi pubblicazioni e attività promozionali, convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, sponsorizzazioni, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici, spese di rappresentanza, ecc., non afferenti l'attività di ricerca e l'attività didattica;
5. dai limiti definiti ai punti 3) e 4) restano escluse le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale della fondazione le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio. Dai predetti limiti

sono escluse le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione europea;

6. con riferimento alla Fondazione Franco Demarchi, relativamente ai confronti di cui ai punti 3 e 4, si dispone che la stessa effettua i raffronti con la spesa dell'anno 2015, primo anno di esercizio a regime della Fondazione, valore che costituisce limite massimo di spesa;

Inoltre le Fondazioni:

- in sede di determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi le fondazioni applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 del 2010 come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 2015 ai sensi dell'articolo 32, comma 9 quater della L.P. n. 3/2006;
- possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4 bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività della fondazione previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra queste e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013. In particolare, ferma restando l'applicazione dell'art. 3 comma 6 bis della l.p. n. 10 del 2012, le fondazioni perseguono l'obiettivo di riduzione della spesa per i canoni di locazione, sia in fase di rinnovo dei contratti che attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti di locazione in essere;
- la spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture o di strutture rinnovate, in quanto non più funzionali, e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012. Dal limite risultano esclusi gli acquisti di arredi effettuati per la sostituzione di beni necessari all'attività core. Nel caso in cui la fondazione nel triennio 2010-2012 abbia sostenuto una spesa riferita alle fattispecie in esame inferiore a 10 mila euro, può procedere ad effettuare acquisti nei limiti di tale importo (10 mila euro). Dal limite risultano esclusi gli acquisti di arredi effettuati per la sostituzione di beni necessari all'attività core.

Ai fini delle presenti direttive per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al sistema gestionale "Mercurio"- categoria merceologica "Mobili".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture "i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente";

- Alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/90 sono tenute a rivolgersi ad APAC per l'espletamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, quando gli interventi sono finanziati dalla Provincia.

Ai sensi del citato articolo 36 ter 1, per le acquisizioni di servizi e di forniture, le fondazioni devono utilizzare le convenzioni attivate da APAC secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Quando non sono tenute ad utilizzare le suddette convenzioni, le fondazioni della Provincia acquisiscono servizi e forniture mediante acquisti sul mercato elettronico gestito da APAC (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni dettate dal citato articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, le fondazioni:

A) per i lavori:

- espletano in autonomia le procedure di affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della l.p. n. 9 del 2013 e dall'art. 33.1 della l.p. n. 26 del 1993, nel rispetto della normativa vigente;
- ricorrono ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

B) per i servizi e le forniture:

- utilizzano in autonomia le convenzioni attivate da APAC per le acquisizioni di servizi e forniture secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/90;
- quando non sono tenuti ad utilizzare le suddette convenzioni, acquisiscono servizi e forniture mediante acquisti sul mercato elettronico provinciale (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi su tale mercato, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a.;
- qualora tali strumenti non siano utilizzabili, per l'espletamento delle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono tenuti a rivolgersi ad APAC, salvo deroga comunicata da quest'ultima in relazione alle proprie esigenze organizzative che può riguardare anche gare afferenti interventi finanziati dalla Provincia; per importi di affidamento inferiori alla soglia comunitaria, le fondazioni procedono in autonomia nel rispetto della normativa vigente;
- le Fondazioni della ricerca possono derogare a quanto disposto nell'allinea precedente nei casi in cui debbano procedere all'acquisizione di attrezzature scientifiche per ragioni d'urgenza. In tal caso le predette fondazioni devono adeguatamente motivare l'espletamento diretto delle procedure di acquisizione.

In relazione alla necessità da parte di APAC di pianificare i quantitativi di fabbisogno di servizi e forniture per approntare le convenzioni, ciascuna fondazione ha l'obbligo, per i beni e servizi individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

Ulteriori disposizioni

- a) Le fondazioni adottano altresì le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A. a Trentino Digitale S.p.A., all'Agenzia per le Opere pubbliche oltre che all'Agenzia per gli Appalti e i Contratti.
- b) Le fondazioni non effettuano operazioni di indebitamento o operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.
- c) Resta ferma la vincolatività per le fondazioni dell'implementazione degli interventi di carattere trasversale previsti dal Programma di gestione della Provincia (tra i quali il data center unico provinciale, Pitre, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, l'utilizzo intensivo della posta elettronica certificata-PEC, la fatturazione elettronica), oltre ai progetti afferenti i pagamenti elettronici, i servizi on line e il sistema di autenticazione con CPS/tessera sanitaria, la cui implementazione da parte delle fondazioni è da considerarsi vincolante. Le modalità per l'implementazione verranno definite congiuntamente alla struttura provinciale responsabile del progetto trasversale e al dipartimento di riferimento della fondazione.

- d) Le Fondazioni provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza e alla trattazione delle domande di accesso ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2014, del d.lgs. n. 33 del 2013, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1033 del 2017 e alle eventuali indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza. Le fondazioni provvedono inoltre a pubblicare le direttive della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.
- e) Al fine di uniformare i comportamenti in ordine alle richieste di informativa presentate dai Consiglieri provinciali, le fondazioni applicano quanto sarà previsto dalla circolare in materia che sarà adottata dalla struttura provinciale competente in materia di accesso dei consiglieri entro il 31 dicembre 2019. Fino all'adozione della nuova circolare rimane valido quanto previsto dalla circolare prot. n. 586495 del 7 novembre 2016, nonché dalle eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla medesima struttura.
- f) Ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011 le fondazioni provvedono alla pubblicazione sui rispetti siti dei bilanci di previsione/budget economici e dei bilanci consuntivi/bilanci di esercizio.

Bilancio previsionale e strumenti di programmazione

La legge di contabilità provinciale, prevede all'articolo 78 bis 2 che gli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), della L.P. n. 3/2006 – e quindi le fondazioni della Provincia - utilizzano gli strumenti della programmazione previsti dal d.lgs. n. 118/2011.

In particolare il predetto articolo prevede l'approvazione da parte della Giunta provinciale oltre che del piano delle attività di durata almeno triennale, da approvare unitamente al budget economico triennale, delle variazioni al budget economico eventualmente individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione e il bilancio di esercizio. Il piano delle attività può essere costituito dall'accordo di programma o dall'atto che regola i rapporti tra la Provincia e l'ente, se la sua durata di tale strumento è almeno triennale.

Il medesimo articolo prevede l'estensione anche agli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale dei commi 5 e 6 dell'articolo 78 bis1 e fissa il termine di 30 giorni ai fini dell'approvazione del budget e del piano delle attività da parte della Giunta provinciale, approvazione che integra l'efficacia dei predetti documenti.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 78 bis1 della legge di contabilità, l'approvazione da parte della Giunta provinciale dei documenti contabili che prevedono l'utilizzo di stanziamenti autorizzati dalla legge provinciale di bilancio, dall'assestamento di bilancio o dalle leggi di stabilità provinciali, può essere disposta solo dopo che queste leggi sono state approvate dal Consiglio provinciale. Dalla data di approvazione da parte del Consiglio provinciale decorrono anche i termini eventualmente previsti per i provvedimenti di approvazione della Giunta provinciale.

Il comma 6 del medesimo articolo prevede che nei casi indicati dal comma 5 la Giunta provinciale può stabilire modalità e limiti per la gestione delle entrate e delle spese previste dai bilanci e dagli assestamenti presentati dagli enti alla Provincia per la successiva approvazione. Conseguentemente con il presente provvedimento si dispone che nelle more dell'approvazione da parte della Giunta provinciale dei budget delle fondazioni e delle variazioni eventualmente indicate dalla Giunta provinciale, le fondazioni possono gestire le entrate e le spese previste nel budget -nei limiti del 70% di quanto previsto nel budget per ciascuna voce con esclusione, per le spese, di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, sostenute a seguito della scadenza dei relativi contratti che quindi possono essere assunte per l'intero importo.

Indicazioni generali riferite in particolare al monitoraggio circa il rispetto delle direttive e degli equilibri economico-finanziari

Lo Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

Le presenti direttive declinano nei confronti delle fondazioni tali modalità attraverso specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa il cui perseguimento formerà oggetto di verifica da parte della Provincia stessa. Resta fermo che la Provincia intende altresì proseguire nelle analisi della gestione finanziaria/economico-patrimoniale dei medesimi soggetti.

- La conformità dei budget alle presenti direttive deve essere garantita oltre che in sede approvazione anche in sede di eventuali ulteriori variazioni/revisioni.
- Nella relazione al budget il collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive.
- I budget, unitamente agli eventuali programmi di attività, qualora gli stessi non siano sostituiti integralmente dagli accordi di programma, sono trasmessi alla Provincia entro 10 giorni dall'adozione ai fini della relativa approvazione.
- La Giunta provinciale, in caso di difformità rispetto alle presenti direttive rinvia il budget alla fondazione interessata per il riesame.
- Ferma restando la responsabilità degli amministratori delle fondazioni in ordine al rispetto delle presenti direttive, è demandato ai collegi sindacali il monitoraggio e la verifica circa il rispetto delle stesse. Nella relazione al bilancio d'esercizio il collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive.
- Nel corso dell'anno le fondazioni provvedono al monitoraggio della situazione economico-finanziaria e del rispetto delle presenti direttive.

In particolare, le fondazioni devono verificare l'andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del budget sotto il profilo economico e finanziario (liquidità) alla data del 30 giugno, al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nonché eventuali situazioni di disequilibrio. Devono inoltre analizzare le cause di disequilibrio ed avviare le opportune azioni correttive. In particolare a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo, gli scostamenti nonché le previsioni finali alla luce dell'andamento gestionale.

- I budget delle fondazioni devono risultare conformi alle presenti direttive.

La verifica, che attiene anche al rispetto delle direttive alla medesima data, corredata da una relazione del collegio sindacale, è trasmessa alla Provincia - Ufficio controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - entro i 30 giorni successivi.
- Entro lo stesso termine le fondazioni trasmettono alle strutture provinciali di riferimento, una sintetica relazione sullo stato di attuazione degli accordi di programma alla data del 30 giugno.
- Le fondazioni sono tenute a fornire i dati e le informazioni, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, eventualmente richiesti dalle strutture provinciali competenti allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
- In relazione alla disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio la Provincia deve effettuare con i propri enti strumentali, tra cui rientrano anche

le fondazioni della Provincia, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31 dicembre; tale verifica deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione. Considerato che gli esiti della verifica devono essere riportati nella relazione sulla gestione al rendiconto della Provincia da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con specifica nota saranno impartite le istruzioni necessarie per lo svolgimento della predetta attività nel rispetto di tale termine.

- Al fine di consentire la redazione, da parte della Provincia, del bilancio consolidato - ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 118/2011 come recepita dalla normativa provinciale di contabilità - le fondazioni che risultassero incluse nel perimetro di consolidamento trasmettono i dati e le informazioni necessarie alla Provincia - Ufficio per il controllo legale dei conti con le modalità e le tempistiche indicate nelle specifiche direttive in materia impartite dal Servizio per il coordinamento della finanza degli Enti del Sistema finanziario pubblico provinciale che prevedono l'alimentazione dell'apposito sistema informativo predisposto dalla Provincia.

Le fondazioni della ricerca adottano atti di indirizzo nei confronti dei soggetti che, tramite l'Accordo di programma della Provincia con la fondazione, ricevono finanziamenti provinciali per l'estensione agli stessi dei principi e delle indicazioni delle presenti direttive.

DIRETTIVE ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA PROVINCIA

Le società controllate dalla Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti:

- Cassa del Trentino S.p.A.
- Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa - ITEA S.p.A.
- Interbrennero S.p.A.
- Patrimonio del Trentino S.p.A.
- Trentino Digitale S.p.A.
- Trentino Riscossioni S.p.A.
- Trentino School of Management soc. cons. a r.l.
- Trentino Sviluppo S.p.A.
- Trentino Trasporti S.p.A.

Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive, in quanto applicabili e compatibili, rapportandosi direttamente con le medesime.

Sono escluse dall'obbligo del rispetto delle direttive di cui alla SEZIONE II, anche in funzione dei processi di dismissione in atto, le società controllate direttamente e indirettamente dalla Provincia che operano sul mercato e non percepiscono, né in via diretta né in via indiretta, attraverso le società controllanti, finanziamenti provinciali. Resta fermo che dette società dovranno uniformare la propria gestione a criteri di sobrietà ed essenzialità.

Responsabilizzazione in ordine al rispetto delle direttive

Gli amministratori rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa qualora la prima non venga redatta, danno conto del rispetto delle medesime.

Sul rispetto delle presenti direttive vigila il collegio sindacale effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici e redigendo le relazioni che corredano gli strumenti di programmazione e reporting; del rispetto delle direttive è inoltre data evidenza nell'ambito della relazione al bilancio.

I predetti documenti sono assunti a riferimento in particolare ai fini della vigilanza da parte della Provincia sul raggiungimento da parte delle società degli obiettivi di finanza pubblica, così come declinati con le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nelle presenti direttive, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 79 commi 3 e 4 dello Statuto.

Con riferimento alla responsabilizzazione delle Società nel rispetto delle misure e degli obblighi previsti dalle presenti direttive, si prevede:

- per le figure dirigenziali, che le società garantiranno, nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza, la valorizzazione dell'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive, con conseguente impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati;

- per gli organi di amministrazione, ai fini del rinnovo della carica ovvero di nuova nomina in altri enti e società della Provincia, una valutazione positiva in ordine al rispetto delle direttive.

SEZIONE I – Direttive di carattere strutturale, anche ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della L.P. n. 1 del 2005

1. OBBLIGHI PUBBLICITARI

Le società devono:

- a. dichiarare la propria soggezione all’attività di direzione e coordinamento della Provincia mediante l’iscrizione delle medesime società nell’apposita sezione del registro delle imprese;
- b. indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione in parola;
- c. indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, qualora la prima non venga redatta, i rapporti intercorsi con la Provincia e con le altre società del gruppo.

2. ORGANI SOCIALI

- a) Le società si attengono alle specifiche direttive emanate dalla Giunta provinciale in attuazione dell'articolo 7 della L.P. n. 19/2016 per quanto riguarda la determinazione del sistema di amministrazione e controllo definito con la deliberazione n. 1514/2018 e la determinazione dei compensi spettanti agli organi societari come disciplinati nella deliberazione n. 787/2018 che ha sostituito le precedenti deliberazioni n. 787/2007, n. 2640/2010, n. 656/2015.

Le società sono tenute a comunicare preventivamente alla Direzione generale della Provincia le proposte di attribuzione, da parte del Consiglio di amministrazione, di compensi per eventuali deleghe.

- b) Anche al fine di consentire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza in capo alla Provincia le società sono tenute a trasmettere alla Direzione generale e all’Ufficio controllo legale dei conti della Provincia entro il 28 febbraio di ogni anno, distintamente per ogni componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, l’ammontare dei compensi spettanti, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, riferiti all’anno precedente. Il predetto compenso deve essere suddiviso nelle seguenti componenti: indennità di carica, indennità per deleghe o incarichi speciali, gettoni di presenza. Restano esclusi i rimborsi spese in quanto non qualificabili come compenso.

Le società nella parte relativa ai compensi degli organi sociali prevista nella nota integrativa al bilancio di esercizio devono dare riscontro dei predetti dati.

3. INFORMATIVA

- a) Fermi restando i diritti di informativa spettanti alla Provincia in qualità di socio, al fine di garantire il costante aggiornamento sull’attività delle società, deve essere trasmessa alla Direzione generale, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico dei verbali dell’assemblea dei soci completi dei relativi allegati.

Le società sono altresì tenute a fornire tempestivamente, a richiesta della Provincia, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento, ivi compresi eventuali verbali del Consiglio di amministrazione. Le società controllate

trasmettono alla Provincia le informazioni e la documentazione eventualmente richieste anche per le proprie controllate.

Le società sono tenute a trasmettere ulteriori dati e le informazioni, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, richiesti dalle strutture competenti per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

b) Le società comunicano agli organi competenti all'esercizio del controllo analogo, per il tramite delle strutture provinciali di merito, le informazioni richieste ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza prevista dai modelli di governance, secondo la tempistica stabilita dagli stessi tra le quali rientrano in particolare le informazioni afferenti:

- il contenzioso giudiziale e stragiudiziale,
- le modifiche dei contratti di lavoro di riferimento,
- i dati relativi agli incarichi esterni affidati dalla società per importi superiori a euro 20.000.

Tali informazioni sono trasmesse entro il 31 luglio con riferimento al primo semestre dell'anno e entro il 31 gennaio con riferimento al secondo semestre dell'anno:

c) Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 15 del d.lgs. n. 175 del 2016, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1634 del 13 ottobre 2017, le società controllate forniscono al Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale:

- il bilancio d'esercizio, correlato delle relative relazioni e allegati;
- i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- la relazione sul governo societario, che può anche essere inserita in una specifica sezione della relazione sulla gestione, la quale deve contenere anche quanto previsto dal punto 3 dell'allegato alla delibera 1634 del 2017;
- ogni altro dato o documento richiesto ai fini degli adempimenti previsti dal medesimo articolo 15 del d.lgs. n. 175 del 2016.

Il bilancio di esercizio e la relazione sul governo societario sono trasmessi entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. I programmi di valutazione del rischio aziendale sono trasmessi entro 10 giorni dalla relativa adozione. Gli altri dati e documenti devono essere trasmessi con le tempistiche che verranno comunicate dal predetto Servizio.

4. MODIFICHE STATUTARIE ED ALTRE OPERAZIONI

a) I modelli di *governance* delle società controllate prevedono l'approvazione preventiva da parte degli organi competenti all'esercizio del controllo analogo delle operazioni di competenza dell'assemblea o del consiglio di amministrazione, tra le quali rientrano in particolare:

- le modifiche dello Statuto;
- gli aumenti e le diminuzioni di capitale sociale;
- l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni societarie qualora queste comportino l'acquisto o la perdita di almeno un quinto dei voti in assemblea;

- la costituzione di società controllate o collegate;
- l'acquisizione o la cessione di rami di azienda;
- le operazioni di trasformazione, fusione/incorporazione o scissione quando non rientranti in progetti di riorganizzazione deliberati dalla Provincia;
- la messa in liquidazione della società per scioglimento e la nomina/sostituzione dei liquidatori con l'individuazione dei relativi poteri;
- ogni altra materia riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria.

A tal fine le società devono trasmettere alla Direzione generale della Provincia, all'Ufficio controllo legale dei conti e alla struttura provinciale di merito - per il successivo inoltro all'organo competente -, almeno 14 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione, le proposte relative alle predette operazioni. Qualora le proposte prevedano l'impiego di risorse finanziarie, le stesse devono essere accompagnate da una relazione che evidenzi le modalità di reperimento delle stesse e la compatibilità con le previsioni finanziarie del bilancio provinciale.

In caso di aumento di capitale sociale in cui sia prevista l'adesione del socio Provincia tramite conferimento di beni in natura, gli amministratori assicurano il necessario coordinamento con le strutture provinciali competenti.

- b) Restano ferme le competenze attribuite all'organo competente all'esercizio del controllo analogo in materia di nomine e revoche dei componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza.

5. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, REPORTING E CONSUNTIVAZIONE

- a) Le società devono adottare un piano strategico o industriale a valenza triennale che evidenzi: le linee strategiche e gli obiettivi della società, che devono essere coerenti con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia; gli investimenti che la società intende realizzare e le relative fonti di finanziamento; un sintetico schema di conto economico e stato patrimoniale triennale. Tale documento deve essere trasmesso entro il 31 dicembre dell'anno antecedente il triennio di riferimento all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia, al Servizio per la gestione partecipazioni societarie e alla struttura provinciale di merito. Quest'ultima provvede all'inoltro del documento all'organo competente all'esercizio del controllo analogo per la relativa approvazione entro 30 giorni salvo richiesta di modifica/integrazione.

Per le società che si occupano esclusivamente della gestione di servizi e attività ovvero della realizzazione di interventi secondo programmi approvati dalla Giunta provinciale che già definiscono i servizi, le attività e gli interventi, tali programmi sostituiscono i piani industriali/strategici.

Il contenuto del piano di cui sopra, nonché le modalità e i tempi di presentazione, possono essere ulteriormente definiti e resi più stringenti nell'ambito degli specifici strumenti di regolazione (disciplinare/contratto di servizio/convenzione), predisposti dalle strutture provinciali di merito d'intesa con il Servizio per la gestione partecipazioni societarie con riferimento alle singole società controllate.

- b) Le società devono adottare e trasmettere all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia, al Servizio per la gestione partecipazioni societarie e alle strutture provinciali di merito entro il 31 dicembre di ogni anno, un budget contenente le previsioni economiche e

un prospetto dei flussi finanziari relativi all'anno successivo - anche ai fini delle verifiche sulla consistenza patrimoniale della società -, corredato da una relazione esplicativa dei dati in essi contenuti in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi che dovranno essere coerenti con il piano industriale/strategico. Le strutture provinciali trasmettono il predetto budget agli organi competenti all'esercizio del controllo analogo.

Nella redazione del budget le società dovranno tenere conto, in particolare, delle direttive in materia di contenimento della spesa approvate dalla Giunta provinciale.

Il contenuto del budget di cui sopra, nonché le modalità e i tempi di presentazione, possono essere ulteriormente definiti e resi più stringenti nell'ambito degli specifici strumenti di regolazione (disciplinare/contratto di servizio/convenzione), predisposti dalle strutture provinciali di merito d'intesa con il Servizio per la gestione partecipazioni societarie con riferimento alle singole società controllate.

- c) In coerenza con quanto previsto dai modelli di governance delle società controllate, gli amministratori procedono ad effettuare:
- la verifica, al 30 giugno e al 30 settembre di ciascun anno, del grado di realizzo del budget annuale e dei flussi finanziari previsti - anche ai fini delle verifiche sulla consistenza patrimoniale della società-, nonché degli obiettivi attesi. In particolare, a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo e gli scostamenti, le previsioni finali aggiornate alla luce dell'andamento gestionale, nonché eventuali situazioni di disequilibrio economico o finanziario. In una apposita relazione dovranno essere illustrate:
 - le eventuali cause di scostamento rispetto alle previsioni sia relativamente al budget che ai flussi finanziari;
 - le eventuali cause di disequilibrio, con l'indicazione delle azioni correttive che si intendono adottare;
 - il dato relativo alla liquidità in disponibilità della società.

In sede di verifica alla data del 30 giugno la relazione deve altresì illustrare:

- lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali e strategici;
- i fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento dell'attività della società nel primo semestre.

La verifica è oggetto di formale approvazione da parte degli amministratori e, corredata dalla relazione del collegio sindacale, è trasmessa entro i 30 giorni successivi alle predette date alla struttura provinciale di merito - che provvede all'inoltro all'organo competente all'esercizio del controllo analogo - all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia e al Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie.

- d) Le società trasmettono all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia e alla struttura provinciale di merito - che lo inoltra, ai fini dell'approvazione preventiva, all'organo competente all'esercizio del controllo analogo - e al Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo appena adottata.

Tale adempimento è funzionale anche alla corretta rilevazione nello stato patrimoniale della Provincia – la cui redazione è prevista a decorrere dall'esercizio 2017 - del valore delle partecipazioni detenute.

- e) Gli adempimenti di cui presente paragrafo costituiscono declinazione specifica dei corrispondenti adempimenti previsti nei modelli di *governance* ai fini dell'esercizio del controllo analogo, anche con riferimento alle tempistiche previste dagli stessi.

6. BILANCIO CONSOLIDATO

- a) In relazione alla disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio la Provincia deve effettuare con le proprie società partecipate la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31 dicembre; tale verifica deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione. Considerato che gli esiti della verifica devono essere riportati nella relazione sulla gestione al rendiconto della Provincia da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con specifica nota saranno impartite le istruzioni necessarie per lo svolgimento della predetta attività nel rispetto di tale termine.
- b) Al fine di consentire la redazione, da parte della Provincia, del bilancio consolidato - ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, come recepita dalla normativa contabile provinciale – le società incluse nel perimetro di consolidamento trasmettono i dati e le informazioni necessarie all'Ufficio controllo legale dei conti con le modalità e le tempistiche indicate nelle specifiche direttive in materia impartite dal Servizio per il coordinamento della finanza degli Enti del Sistema finanziario pubblico provinciale che prevedono l'alimentazione dell'apposito sistema informativo predisposto dalla Provincia.
- c) Resta fermo che le società, entro il 30 giugno di ogni anno, provvedono ad inviare alla struttura di merito e all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia una sintetica relazione sulle principali attività svolte nel corso dell'esercizio precedente che sarà assunta a riferimento per l'attività di verifica e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano strategico/industriale, come declinati negli strumenti di programmazione annuale, nonché di quelli contenuti negli atti di programmazione concernenti l'attività delle società approvati dalla Provincia. Tale relazione può anche essere rappresentata dalla relazione sulla gestione opportunamente integrata.

7. INDICATORI DI PERFORMANCE

La Provincia si è posta l'obiettivo di individuare adeguati indicatori di *performance*, sia di carattere operativo che economico-finanziario, da utilizzare per l'assegnazione di obiettivi specifici a ciascuna società strumentale, che tengano conto delle peculiarità delle stesse e quindi consentano di migliorare il rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti. A tal fine, con il supporto del Centro Servizi Condivisi sono stati individuati, in via sperimentale, specifici indicatori, già trasmessi alle società.

Le risultanze di detti indicatori relative alla gestione dell'esercizio dovranno essere comunicati congiuntamente al progetto di bilancio alla struttura di merito, all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia e al Servizio per la gestione partecipazioni societarie.

Il sistema degli indicatori, che potranno essere integrati e modificati -in relazione al processo di riorganizzazione delle società provinciali e alle valutazioni della Commissione tecnica sulle società nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 646 di data 13 maggio 2019, rappresenta infatti uno strumento utile a regime a migliorare i processi volti:

- alla responsabilizzazione delle società, ai sensi dell'art. 79, comma 4 dello Statuto, nel conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui la Provincia risulta garante nei confronti dello Stato per l'intero sistema territoriale provinciale integrato;
- all'affidamento diretto di funzioni a società qualificabili come *in house* ai sensi del comma 2 dell'art.192 del d.lgs. 50/2016;
- alla valutazione della adeguatezza degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale la cui adozione è ora prescritta dagli artt. 6 e 14 del d.lgs. 175/2016 e dalla delibera della Giunta provinciale n 1634 di data 13 ottobre 2017;
- al miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche in coerenza con i principi generali "di buona amministrazione" che diventano ancora più pregnanti in una fase di «non crescita» della finanza pubblica provinciale.

L'avvenuta implementazione del sistema degli indicatori, che sarà accertata con deliberazione della Giunta provinciale, permetterà a regime alle società che rispettano positivamente gli indicatori assegnati di superare le direttive di matrice finanziaria, fermo restando l'osservanza delle direttive attinenti il personale e l'organizzazione.

8. CENTRI DI COMPETENZA E SINERGIE DI GRUPPO

Nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia di appalti, nonché nel rispetto delle disposizioni e degli atti che disciplinano l'attività delle singole società (concessioni, contratti di servizio, convenzioni, ecc.), al fine di perseguire significative sinergie operative a livello di gruppo nonché di assicurare l'economicità della gestione, le società devono conformare la propria attività alle seguenti direttive.

- a) Le società interamente partecipate dalla Provincia o le società controllate dalla stessa ed interamente partecipate dagli enti e soggetti del sistema territoriale regionale integrato acquisiscono i beni e i servizi offerti dalle altre società del gruppo. Le società devono quindi proporre alle strutture provinciali di merito la modifica degli atti che regolano i relativi rapporti al fine di prevedere la possibilità di fornire beni e servizi anche a tali soggetti. Le società possono rivolgersi ad altro fornitore esclusivamente in caso di mancata disponibilità del bene o servizio richiesto, per motivate ragioni di urgenza, ovvero qualora possano acquisire il medesimo bene o servizio a condizioni più vantaggiose presso altri soggetti.
- b) Le società strumentali ricorrono prioritariamente ai servizi forniti dai centri di competenza attivati dalla Provincia a favore dei soggetti del sistema pubblico provinciale anche non costituiti in forma societaria (APOP, APAC,...)
- c) Le società interamente partecipate dalla Provincia o le società controllate dalla stessa ed interamente partecipate dagli enti e soggetti del sistema territoriale regionale integrato promuovono accordi tra le medesime, al fine di valorizzare le eccellenze professionali presenti nelle medesime e specializzate in materie comuni (ad es. appalti, anticorruzione, trasparenza ecc.).
- d) Alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/90 le società strumentali della Provincia sono tenute a rivolgersi ad APAC per l'espletamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, quando gli interventi sono finanziati dalla Provincia.

Ai sensi del citato articolo 36 ter 1, per le acquisizioni di servizi e di forniture, le società strumentali devono utilizzare le convenzioni attivate da APAC secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Quando non sono tenuti ad utilizzare le suddette convenzioni, gli enti strumentali della Provincia acquisiscono servizi e forniture mediante acquisti sul mercato elettronico gestito da APAC (per acquisti al di sotto della

soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni dettate dal citato articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, le società:

A) per i lavori:

- espletano in autonomia le procedure di affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della l.p. n. 9 del 2013 e dall'art. 33.1 della l.p. n. 26 del 1993, nel rispetto della normativa vigente;
- ricorrono ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

B) per i servizi e le forniture:

- utilizzano in autonomia le convenzioni attivate da APAC per le acquisizioni di servizi e di forniture secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/90;
 - quando non sono tenute ad utilizzare le suddette convenzioni, acquisiscono servizi e forniture mediante acquisti sul mercato elettronico provinciale (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi su tale mercato, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a.;
 - qualora tali strumenti non siano utilizzabili, per l'espletamento delle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono tenuti a rivolgersi ad APAC, salvo deroga comunicata da quest'ultima in relazione alle proprie esigenze organizzative che può riguardare anche gare afferenti interventi finanziati dalla Provincia; per importi di affidamento inferiori alla soglia comunitaria le società possono procedere in autonomia nel rispetto della normativa vigente;
 - possono derogare a quanto disposto nell'allinea precedente nei casi in cui debbano procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nella raccolta fabbisogni di servizi o forniture predisposta ai fini della programmazione di APAC e che per ragioni d'urgenza non possono essere ricompresi nella stessa, o nei casi di servizi specialistici la cui prestazione è da svolgersi al di fuori del territorio nazionale. In tal caso le società devono adeguatamente motivare l'espletamento diretto delle procedure di acquisizione di beni e servizi.
- e) Le società svolgono la propria attività tenendo conto degli interventi di carattere trasversale previsti dal Programma di gestione della Provincia (tra i quali il data center unico provinciale, Pitre, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, i pagamenti elettronici, l'utilizzo intensivo della posta elettronica certificata-PEC, la fatturazione elettronica), oltre che dei progetti afferenti i servizi on-line e il sistema di autenticazione con CPS/tessera sanitaria. Le modalità per l'implementazione verranno definite congiuntamente alla struttura provinciale responsabile del progetto trasversale e al Dipartimento di riferimento della società.

9. RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

La disciplina provinciale in materia di indebitamento subordina la contrazione di nuove operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali all'autorizzazione della Giunta

provinciale, per il cui rilascio è stata approvata, da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2450 di data 29 dicembre 2016 una specifica procedura che vede il coinvolgimento di Cassa del Trentino S.p.A. quale ente strumentale della Provincia dotato delle necessarie professionalità e competenze. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione prevede inoltre il coinvolgimento del collegio sindacale in ordine alla verifica della sostenibilità delle operazioni proposte in relazione ai profili finanziario, economico e patrimoniale del bilancio della società.

10. DISPOSIZIONI RELATIVE A CONSULENZE ED INCARICHI

Per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione, le società controllate applicano gli atti organizzativi interni che ne disciplinano criteri e modalità nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

I predetti atti organizzativi devono prevedere, qualora non si ricorra ai servizi di altri soggetti del sistema pubblico provinciale, il rispetto dei seguenti criteri:

- l'affidamento può essere effettuato per esigenze non affrontabili dal personale interno con riferimento alla professionalità richiesta o in relazione ai tempi di realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
- la preventiva acquisizione di idonea documentazione comprovante l'esperienza maturata e il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla natura dell'incarico.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 53 bis della L.P. 3 aprile 1997 n.7, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Restano fermi gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2015.

11. PUBBLICAZIONE DEI DATI IN MATERIA DI TRASPARENZA, DI DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMATIVA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

- a) Le Società strumentali provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza e alla trattazione delle domande di accesso ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2014 e del d.lgs. n. 33 del 2013, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1033 del 2017 e alle eventuali indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza. Provvedono inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale le direttive della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.

Le società controllate dalla Provincia assolvono agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza e di accesso secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 33 del 2013 e alle eventuali indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza.

- b) Al fine di uniformare i comportamenti in ordine alle richieste di informativa presentate dai Consiglieri provinciali, le società (strumentali e controllate) applicano quanto sarà previsto dalla circolare in materia che sarà adottata dalla struttura provinciale competente in materia di accesso dei consiglieri entro il 31 dicembre 2019. Fino all'adozione della nuova circolare rimane valido quanto previsto dalla circolare prot. n. 586495 del 7 novembre 2016 nonché dalle eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla medesima struttura.

12. CONTROLLI INTERNI

Relativamente ai controlli interni la tematica è stata affrontata dalla deliberazione n. 1634/2017 (si veda il punto 3 dell'allegato). Tale provvedimento ha previsto in particolare che, tenuto conto del diverso dimensionamento e complessità dell'impresa, le società adottano misure per

l'istituzione di un ufficio di controllo interno o, in alternativa, provvedono all'affidamento delle funzioni al servizio di *internal audit* della società.

Copia del modello organizzativo, integrato dai profili concernenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione, adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e delle relative modifiche dovranno essere trasmessi alla Direzione generale della Provincia entro 30 giorni dall'adozione.

13. TEMPI DI PAGAMENTO

Nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, le società per quanto possibile effettuano i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa.

14 SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per il sostenimento delle spese di rappresentanza le società si dotano di un regolamento interno che ne disciplina criteri, modalità e limiti massimi.

SEZIONE II – Razionalizzazione e contenimento della spesa

1. COSTI DI FUNZIONAMENTO

Dal 2020 le società garantiscono un ammontare di costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission aziendale*) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2019. Il confronto dovrà essere effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società può escludere le spese una tantum.

2. SPESE DI NATURA DISCREZIONALE E SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA

- a) Nello svolgimento della propria attività le società informano i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà. In particolare le società sono tenute a favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale (es. spese concernenti mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali; convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione; realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza, ecc.) che devono essere ridotte di almeno il 70% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008-2009-2010.
- b) Le società devono garantire la riduzione delle spese per incarichi diversi da quelli afferenti l'attività istituzionale di almeno il 65% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

Restano escluse dai predetti limiti le spese che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto sociale, cioè che rappresentano la *mission* della società, nonché le spese legate alle attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività "istituzionali" che devono essere sostenute con criteri di sobrietà e motivate nella relazione al bilancio.

3. ACQUISTI DI BENI IMMOBILI E MOBILI E DI AUTOVETTURE

a) Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili

Le società possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività dell'ente previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra questi enti e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013, con le seguenti specificazioni:

- sono fatte salve le operazioni di acquisto di immobili finalizzati a promuovere lo sviluppo economico finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 33 della L.P. n. 6 del 1999 (Trentino Sviluppo) o comunque regolati dalla convenzione prevista dal comma 3 dell'art.33 della L.P. n. 6/1999;
- sono fatte salve le operazioni di acquisto di immobili, anche attraverso operazioni di permuta - con e senza conguaglio a carico della società - con riferimento agli interventi di competenza della società di cui all'articolo 14 della L.P. n. 1 del 2005 (Patrimonio del Trentino).

Le società, ferma restando l'applicazione dell'art. 3 comma 6 bis della L.P. n. 10 del 2012, perseguono l'obiettivo di riduzione della spesa per i canoni di locazione, sia in fase di rinnovo dei contratti che attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti di locazione in essere.

b) Spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture

La spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture o di strutture rinnovate, in quanto non più funzionali, e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012. Dal limite risultano esclusi gli acquisti di arredi effettuati per la sostituzione di beni necessari all'attività core.

Le società possono procedere alla sostituzione di autovetture in deroga al predetto limite solo qualora da tale operazione risulti una riduzione del parco macchine complessivo.

Nel caso in cui la società nel triennio 2010-2012 abbia sostenuto una spesa riferita alle fattispecie in esame inferiore a 10 mila euro, può procedere ad effettuare acquisti nei limiti di tale importo (10 mila euro).

Ai fini delle presenti direttive per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al sistema gestionale "Mercurio"- categoria merceologica "Mobili".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture "i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente".

4. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E CONTENIMENTO DELLE RELATIVE SPESE

Per quanto riguarda le disposizioni relative al personale le società rispettano le specifiche direttive definite dalla Giunta provinciale in materia di personale e di contratti di collaborazione.